



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEL CORSO DI STUDI

Emanato con Dispositivo del Direttore della SAFE n. 41/2013 del 16/04/2013
Entrato in vigore il 17/04/2013

Articolo 1 **Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 dello Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata, disciplina l'organizzazione e le procedure di funzionamento del Consiglio del Corso di Studi della Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali (SAFE), nel seguito denominata Scuola, istituita con Decreto Rettorale n. 165 del 6 giugno 2012 ed attivata con DR n. 293 del 2 agosto 2012.

Articolo 2 **Composizione del Consiglio di Corso di Studi**

1. Ciascun Consiglio di Corso di Studi (CdS) è costituito:
 - a) dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti alla Scuola e titolari di insegnamenti o di moduli di insegnamento del CdS;
 - b) dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti ad altre strutture dell'Ateneo e incardinati su insegnamenti del CdS;
 - c) da una rappresentanza degli studenti, secondo quanto riportato nello Statuto. I rappresentanti degli studenti iscritti al CdS sono eletti per un biennio in numero pari al 15% dei docenti componenti il Consiglio di cui alla lettera a) e b) di ciascun CdS;
 - d) una unità di personale tecnico-amministrativo del Settore Gestione della Didattica della SAFE che partecipa alle adunanze senza diritto di voto e, pertanto, non concorre alla determinazione del quorum per la validità delle medesime adunanze.
2. Il Consiglio del CdS è costituito con Provvedimento del Direttore della Scuola.
3. Il Consiglio del CdS si riunisce di norma in seduta plenaria, per la quale sono convocati tutti i componenti.
4. Due o più Consigli di CdS possono riunirsi in seduta congiunta, su proposta e d'intesa dei Presidenti, per trattare materie di comune interesse. I Consigli in seduta congiunta sono presieduti dal Presidente di uno dei CdS secondo criteri di alternanza.
5. Le proposte e/o delibere sono considerate valide quando assunte a maggioranza dei presenti, aventi diritto.
6. La partecipazione delle componenti alle adunanze ed alle deliberazioni è regolata dai principi stabiliti dalla legge per la partecipazione alle adunanze e alle deliberazioni del Consiglio del CdS.



7. Le delibere del Consiglio del CdS vengono adeguatamente pubblicizzate anche per via telematica.
8. All'inizio di ogni A.A. si costituisce il Consiglio del CdS in funzione dei docenti e ricercatori come di cui all'art. 2 comma 1 lettere a) e b).

Articolo 3 **Coordinatore del Consiglio di Corso di Studi**

1. Il Consiglio di CdS elegge tra i professori di I° e II° fascia del CdS il proprio Coordinatore, che deve far parte del Consiglio della Scuola, come previsto al comma 1, lettera a) dell'articolo 2. In caso di indisponibilità dichiarata di professori di I° e II° fascia, l'elettorato passivo è allargato ai ricercatori, rientranti sempre tra quelli relativi al comma 1, lettera a) dell'articolo 2.
2. Le elezioni del Coordinatore del CdS dovranno essere indette dal Direttore della Scuola.
3. L'elezione del Coordinatore avviene a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto in prima votazione e a maggioranza dei presenti nelle votazioni successive.
4. L'elettorato attivo è rappresentato dai docenti e ricercatori di cui all'articolo 2, comma 1 lettere a) e b).
5. Il Coordinatore del CdS è nominato dal Direttore della Scuola.
6. Il Coordinatore sovrintende e coordina le attività dei CdS che fanno capo al Consiglio, operando d'intesa con il Direttore della Scuola. Il Presidente del CdS dura in carica quattro anni accademici ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.

Articolo 4 **Funzioni e Compiti del Consiglio di Corso di Studi**

1. Il Consiglio del Corso di Studi (CdS) ha il compito primario di disciplinare, coordinare, monitorare e assicurare la funzionalità dei corsi di studi che ad essa afferiscono, di garantirne l'efficacia, il grado di rendimento e la produttività nell'impiego delle risorse umane, strumentali ed economiche.
2. Il Consiglio del CdS impronta le attività didattiche e formative a criteri di rigore culturale, appropriate metodologie didattiche, aggiornamento scientifico, scrupolo critico, funzionalità organizzativa, efficace promozione delle diverse competenze e professionalità dell'area di interesse.
3. Al Consiglio del CdS sono delegate, con potere deliberativo, le funzioni di cui all'art. 13, co. 3 del Regolamento di Funzionamento della SAFE.
4. Ciascun Consiglio di CdS predisponde a seconda delle scadenze il piano delle attività didattiche dei corsi di studio di sua pertinenza, ed in particolare:



- a) definisce l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento ed affini nonché delle altre attività formative;
- b) definisce gli insegnamenti a scelta guidata offerti agli studenti nell'ambito di ogni corso di studio, con la chiara indicazione degli obiettivi formativi e della correlazione con altri insegnamenti;
- c) indica gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità o requisiti d'ingresso di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa nonché i relativi programmi;
- d) predispone il Rapporto di Riesame, attuando un processo periodico e programmato con lo scopo di verificare l'adeguatezza e l'efficacia del modo con cui il CdS è gestito e valutando la ricerca delle cause di eventuali risultati insoddisfacenti al fine di adottare tutti gli opportuni interventi di correzione e miglioramento;
- e) garantisce la periodica revisione dei regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero di crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attività formativa. Queste revisioni, dati gli obiettivi formativi dei corsi di studio, possono essere vincolate alle evidenze che risultano dalla valutazione della qualità;
- f) predispone e sottopone al Consiglio della Scuola per approvazione un piano per la copertura degli insegnamenti, sentita la disponibilità di docenti e ricercatori della Scuola. Con riferimento ad essi tiene conto, nell'ordine: dell'attribuzione del carico didattico ai professori di ruolo nell'adempimento dei propri compiti didattici istituzionali; della copertura per affidamento a docenti e ricercatori nell'ambito dei raggruppamenti scientifico disciplinari di afferenza; della copertura per affidamento a docenti e ricercatori e nell'ambito di raggruppamenti scientifico disciplinari affini a quelli di inquadramento, a condizione che sia accertata la competenza specifica degli interessati negli ambiti disciplinari in questione. Propone, infine, gli insegnamenti la cui copertura può essere affidata mediante contratto di diritto provato ai sensi dell'art. 23 L 240/2010.

5. Al fine di predisporre il Rapporto Annuale di Riesame, il Consiglio di CdS può individuare una Commissione che dovrà produrre un'analisi della performance didattica da sottoporre al Consiglio di CdS.

6. Predisporre un regolamento per l'assegnazione della tesi, tenendo conto, ove esiste, di quanto stabilito dal regolamento didattico di Ateneo.

7. Predisporre un regolamento per il tirocinio formativo in base a quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo.

8. Le attività didattiche afferenti a diversi CdS possono essere promosse e organizzate anche in collaborazione con enti e soggetti esterni, nel rispetto della normativa in vigore e delle disposizioni dei competenti organi di governo dell'Ateneo.

Articolo 5 **Commissioni e Responsabilità**

1. Il Consiglio di CdS può istituire, se lo ritiene utile, commissioni di lavoro per l'espletamento di specifiche attività, quali:



- Commissione Tirocini per la valutazione dei tirocini formativi sostenuti dagli studenti;
- Commissione per l'accesso alla triennale e per l'accesso alla Magistrale, come previsto nel Regolamento didattico del CdS;
- Commissione Rapporto Annuale di Riesame.
- Commissione per la redazione della SUA-CdS.

2. Il Consiglio di CdS nomina i Responsabili della qualità dei CdS.

Articolo 6 **Ordinamenti e Regolamenti Didattici**

1. Il Consiglio di CdS predispone gli Ordinamenti dei Corsi di Studio di lauree triennali e magistrali ad esso afferenti. Gli Ordinamenti dei CdS definiscono:
 - a. le denominazioni, le classi di appartenenza, gli obiettivi formativi qualificanti;
 - b. il quadro generale delle attività formative e i crediti ad esse assegnati;
 - c. le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
2. Il Regolamento didattico del CdS deve specificare:
 - a) l'elenco degli insegnamenti (con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari e dell'articolazione) e delle altre attività formative;
 - b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di insegnamenti e attività formative;
 - c) l'elenco degli insegnamenti a scelta guidata offerti agli studenti;
 - d) la tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle verifiche del profitto;
 - e) le modalità di accesso e le disposizioni sulla frequenza;
 - f) i requisiti di ammissione.

Articolo 7 **Sedute del Consiglio del Corso di Studi**

1. Il Consiglio di CdS è convocato dal Coordinatore ogni volta che si renda necessario
2. La convocazione, contenente l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, deve essere inviata almeno cinque giorni prima della riunione, a mezzo e-mail, all'indirizzo istituzionale. In caso di motivata urgenza, la convocazione e/o eventuali integrazioni dell'ordine del giorno possono essere inviate anche 24 ore prima della data prevista per la riunione.
3. Le sedute del Consiglio di CdS sono valide a condizione che:
 - tutti gli aventi titolo siano stati convocati con le modalità individuate al comma precedente;
 - sia presente la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
4. L'assunzione delle decisioni avviene con le stesse modalità previste per le sedute del Consiglio della Scuola.



5. Le funzioni di segretario verbalizzante delle adunanze del Consiglio di CdS sono assunte dalla unità di PTA del Settore Gestione della Didattica della SAFE o da un componente del Consiglio nominato all'inizio della seduta dal Presidente. Le attività di supporto al Consiglio di CdS sono assegnate agli uffici della Direzione che si occupano della didattica della Scuola.

6. I verbali, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante in ogni pagina, sono conservati negli uffici della Direzione della Scuola.

Articolo 8 **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore con Dispositivo del Direttore.

Articolo 9 **Norme Transitorie e Finali**

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda al Regolamento Didattico di Ateneo e al Regolamento di Funzionamento della Scuola SAFE.